

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 18 MARZO 2014

117ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa, Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati

(965) Rita GHEDINI ed altri. - Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano

- e petizioni nn. 1026 e 1071 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo.

La **PRESIDENTE** informa che il senatore Caleo ha aggiunto la propria firma all'emendamento 17.192.

In ragione del numero significativo di emendamenti presentati, propone di convocare sedute notturne, al fine di procedere all'illustrazione e al voto degli emendamenti.

Il senatore **CALDEROLI (LN-Aut)**, nell'annunciare che intende svolgere un'illustrazione approfondita degli emendamenti a sua firma, ritiene in primo luogo necessario verificare se le norme relative al numero dei consiglieri comunali, ove il disegno di legge sia approvato in tempo utile per le prossime elezioni amministrative, interferiscono sui procedimenti elettorali che potrebbero essere già avviati al momento dell'entrata in vigore di quelle disposizioni. Ribadisce, inoltre, le sue perplessità in relazione alla scelta del Governo di insistere nell'approvazione del disegno di legge, in presenza dell'annunciata volontà di procedere, con legge costituzionale, alla soppressione delle province. Un'iniziativa di tale portata dovrebbe avere la priorità rispetto a proposte di legge ordinaria riguardanti le funzioni degli enti territoriali.

La senatrice **DE PETRIS (Misto-SEL)**, nell'esprimere la sua contrarietà alla proposta di prevedere sedute notturne per l'illustrazione degli emendamenti, osserva che il ritardo nell'esame del disegno di legge non è dovuto a un atteggiamento ostruzionistico da parte delle opposizioni, ma è stato determinato da dissensi interni alla maggioranza e dalla difficoltà di imporre soluzioni non coerenti rispetto agli obiettivi di riforma.

Il senatore **Giovanni MAURO (GAL)** ritiene che anche le forze politiche di opposizione intendono concorrere alla definizione di un testo coerente, in ragione dell'assoluto rilievo della materia.

Nell'auspicare che gli indirizzi riformatori del Governo siano confermati da proposte chiare e da atteggiamenti conseguenti, reputa opportuno individuare una sede non formale, nella quale compiere le opportune verifiche per una soluzione quanto più possibile condivisa. Ciò, a suo avviso,

potrebbe anche favorire una accelerazione dell'esame in Commissione che, in caso contrario, potrà difficilmente giungere a conclusione.

Il senatore **MARAN** (*ScpI*) e il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiarano fin d'ora, a nome dei rispettivi Gruppi, di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti per favorire una rapida definizione del testo.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) preannuncia l'intenzione di illustrare gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, dichiarandosi contrario alla convocazione di una seduta notturna per la giornata odierna.

Il senatore **BRUNO** (*FI-PdL XVII*) dichiara la disponibilità dei senatori del suo Gruppo ad illustrare esclusivamente le proposte ritenute più significative e qualificanti.

Il relatore **RUSSO** (*PD*), nel dichiararsi disponibile ad ogni ulteriore interlocuzione per la definizione di un testo quanto più possibile condiviso, ricorda che gli emendamenti da lui presentati accolgono molte delle osservazioni emerse nel dibattito e alcune proposte avanzate anche da Gruppi di opposizione. Ribadisce, inoltre, la disponibilità ad avviare contestualmente l'esame di un disegno di legge costituzionale per la soppressione delle province.

Il sottosegretario **PIZZETTI** esprime la disponibilità del Governo a compiere ogni sforzo per un esito condiviso. Ritiene però determinante ribadire, in primo luogo, che, proprio in riferimento all'annunciata riforma del Titolo V e alla conseguente soppressione delle province, non potrà più essere presa in considerazione nessuna ipotesi di elezione diretta degli organi provinciali. In secondo luogo, dovrà essere compiuto ogni sforzo per concludere l'esame del provvedimento in tempo utile, tenendo conto della imminenza delle elezioni amministrative.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in riferimento alla posizione del Governo sulla modalità di elezione degli organi provinciali, rileva che il disegno di legge prevede però la possibilità dell'elezione diretta del sindaco e degli altri organi della città metropolitana, evidenziando al riguardo una incoerenza nel progetto. Potrebbe essere ragionevole assicurare la medesima possibilità anche per la gestione dell'area vasta.

Peraltro, segnala che l'annunciato progetto di riforma costituzionale interviene anche sull'elenco delle materie di competenza esclusiva statale, previsto dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuendo la definizione delle funzioni dell'area vasta alla competenza residuale delle Regioni. Appare, quindi, irragionevole intervenire con legge dello Stato su una materia che potrebbe non essere più di competenza statale.

Il sottosegretario **BRESSA** condivide le osservazioni del sottosegretario Pizzetti e ribadisce che la scelta fondamentale assunta è quella di non considerare le province un ente di natura politica. Tutt'altro è il tema della gestione dell'area vasta, le cui funzioni non possono essere svolte dai comuni né attribuite alle Regioni. L'area vasta, infatti, non esprime alcuna dimensione politica. Pertanto, per essa, non è possibile prevedere alcuna forma di elezione diretta. La città metropolitana, secondo un modello già sperimentato in Europa, è al contrario un ente politico, per i cui organi, a precise condizioni e in presenza di determinati presupposti, è possibile prevedere l'elezione diretta.

Ritiene, infine, necessario che, pur compiendo ogni sforzo per una riforma condivisa, il disegno di legge sia in ogni caso approvato nella sua integrità. A suo avviso, esso non è incoerente con la prospettata soppressione delle province, ma al contrario è in grado di anticipare il portato della riforma costituzionale.

La **PRESIDENTE** ribadisce la necessità di bilanciare opposte esigenze: da una parte la possibilità di assicurare un esame quanto più possibile attento e approfondito del disegno di legge, riservando a tutte le forze politiche lo spazio necessario per poter esprimere in modo compiuto le proprie posizioni; dall'altra l'obiettivo di definire il provvedimento in tempi congrui. In ragione dell'andamento dei lavori, propone, pertanto, di convocare una seduta notturna per le ore 20 di domani, mercoledì 19 marzo.

La Commissione conviene.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La **PRESIDENTE** avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 19 marzo, alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1212

Art. 1

1.500

RUSSO, RELATORE

All'comma 2, dopo le parole: «reti di comunicazione» inserire le seguenti: «di interesse della città metropolitana».

1.501/1

BISINELLA

All'emendamento 1.501, dopo le parole: «quelle con le», sopprimere le seguenti: «città e le».

1.501

RUSSO, RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi comprese quelle a livello europeo» con le seguenti: «ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee».

1.77/1

BORIOLO, STEFANO ESPOSITO

All'emendamento 1.77, aggiungere in fine le seguenti parole: «anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119, secondo comma della Costituzione».

1.77

RUSSO, RELATORE

I commi 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

«4. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le Unioni e le fusioni di Comuni sono disciplinate dal Capo V della presente legge».

Art. 2

2.500/1

BRUNO

All'emendamento 2.500, sostituire il capoverso con il seguente: «Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Roma e Napoli sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

Consequentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.500/2

BISINELLA

All'emendamento 2.500, dopo le parole: «riforma costituzionale», sopprimere le seguenti: «del Titolo V della Costituzione».

2.500/3

BISINELLA

All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Firenze», sopprimere la seguente: «, Bari».

2.500/4

BISINELLA

All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Bari», sopprimere la seguente: «, Napoli».

2.500/5

BISINELLA

All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Napoli», sopprimere le seguenti: «e Reggio Calabria».

2.500/6

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Napoli» inserire la seguente: «, Cagliari».

2.500

RUSSO, RELATORE

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

«In attesa della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117.».

2.81/1

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «per la disciplina di città e aree metropolitane che, in conformità ai rispettivi statuti, venga adottata dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia-Giulia» con le seguenti: «a cui si adeguano, in conformità ai rispettivi statuti, le Regioni a Statuto speciale per la disciplina di città e aree metropolitane».

2.81/2

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 2.81, sopprimere le parole: «Friuli Venezia-Giulia».

2.81/3

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 2.81, inserire al termine del periodo le seguenti parole: «, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge».

2.81

RUSSO, RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane che, in conformità ai rispettivi statuti, venga adottata dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia-Giulia».

2.501/1

BISINELLA

All'emendamento 2.501, sostituire le parole: «Sopprimere il comma 2», con le seguenti: «Sostituire il comma 2 con 1 seguenti:

"2. Le aree metropolitane, costituite dai tenitori di almeno due province confinanti, che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, su base volontaria e su proposta dei comuni capoluogo, esercitano le funzioni di cui all'articolo 8.

2-bis. sono organi delle aree metropolitane:

a) il Presidente dell'Area metropolitana, nominato dall'Assemblea dei Sindaci all'interno dei componenti il Consiglio metropolitano;

b) il Consiglio dell'Area metropolitana, costituito dai sindaci dei Comuni capoluogo;

c) l'Assemblea dei Sindaci, costituita dai rappresentanti di ogni singola area nella misura di uno per ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Sindaci dei comuni delle singole aree. Nell'assemblea appositamente convocata dal Sindaco del Comune capoluogo di ciascuna area, ogni elettore riceve una scheda che compila indicando il proprio nome e cognome, il comune di appartenenza e da uno a tre nomi di componenti proposti per l'assemblea. Si applica il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8 comma 2. Risultano eletti i componenti più votati secondo il predetto sistema fino alla concorrenza del numero di componenti l'assemblea eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano. Nel caso in cui il componente eletto cessa dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dall'assemblea e subentra il primo dei non eletti"».

Conseguentemente, all'articolo 1 dopo le parole: «città metropolitane, province» inserire le seguenti: «aree metropolitane».

2.501

RUSSO, RELATORE

Sopprimere il comma 2.

2.502

RUSSO, RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».

2.276

RUSSO, RELATORE

Al comma 8, lettera b), ovunque ricorra, dopo le parole: «comuni» inserire le seguenti: «e le loro unioni».

Art. 3

3.600/1

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 1.

3.600/2

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana.

4. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 dicembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.600/3

SIBILIA

All'emendamento 3.600, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana.

4. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 dicembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

5. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.600/4

SIBILIA

All'emendamento 3.600, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana.

4. In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 31 dicembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguita dalla legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello della città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

5. Il consiglio metropolitano, entro il un mese di suo insediamento, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.600/5

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «cui all'articolo 2, comma 1 primo periodo, e 20» con le seguenti: «Roma, Milano e Napoli»;

c) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitanano»;

d) sopprimere il comma 2;

e) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitanano sono prorogati gli organi di governo delle Province»;

f) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 31 dicembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della Città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani.»;

g) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano»;

h) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nella statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.600/6

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitanano»;

c) sopprimere il comma 2;

d) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitanano sono prorogati gli organi di governo delle Province»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente: «In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 dicembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento»;

f) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano»;

g) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana.».

3.600/7

SIBILIA

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan»;

c) sopprimere il comma 2;

d) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan sono prorogati gli organi di governo delle Province»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente: «In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto entro il 31 dicembre 2014 dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento»;

f) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano»;

g) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana.».

3.600/8

SIBILIA

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20» con le seguenti «Roma, Milano e Napoli»;

c) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan»;

d) sopprimere il comma 2;

e) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan sono prorogati gli organi di governo delle Province»;

f) sostituire il comma 4 con il seguente «4. In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 31 dicembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani»;

g) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano».

h) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.600/9

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.»

3.600/10

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 1, premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

3.600/11

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20" con le seguenti: "Roma, Milano e Napoli";

b) sostituire il comma 4 con il seguente: "In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 30 settembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 eseguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani (oppure secondo la normativa vigente per il presidente della provincia ed il Consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267)"».

3.600/12

SIBILIA

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20" con le seguenti: "Roma, Milano e Napoli";

b) sostituire il comma 4 con il seguente: "In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 30 settembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 eseguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani (oppure secondo la normativa vigente per il presidente della provincia ed il Consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267)"».

3.600/13

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».

3.600/14

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 2.

3.600/15

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il primo periodo.

3.600/16

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan sono prorogati gli organi di governo delle Province».

3.600/17

DE PETRIS

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco della città metropolitana, limitatamente a quanto previsto dal presente articolo, e indice le elezioni per una conferenza statutaria per la predisposizione degli atti preparatori e degli studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana, nonché una proposta di statuto della città metropolitana»; e, all'ultimo periodo sostituire le parole: «la proposta di statuto» con le seguenti: «tutti gli atti, i documenti e la proposta di statuto di cui al presente comma».

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014» con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitan», e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire l'indennità prevista dalla legge per la carica ricoperta»; al secondo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014» con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitan».

c) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal 1° ottobre 2014, il sindaco metropolitan e il consiglio metropolitan subentrano, agli organi di governo della provincia e ne esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto su proposta del consiglio metropolitan».

d) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'atto di insediamento, del consiglio metropolitan gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi;».

3.600/18

MARIO MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco della città metropolitana, limitatamente a quanto previsto dal presente articolo, e indice le elezioni per una conferenza statutaria per la predisposizione degli atti preparatori e degli studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana, nonché una proposta di statuto della città metropolitana».

3.600/68

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.600, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco della città metropolitana, limitatamente a quanto previsto dal presente articolo, e indice le elezioni per una conferenza statutaria per la predisposizione degli atti preparatori e degli studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana, nonché una proposta di statuto della città metropolitana».

3.600/19

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.600/20

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.600/21

MARIO MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il terzo giorno».

3.600/22

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

3.600/23

CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.600/24

MARIO MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «30 agosto 2014».

3.600/25

MARIO MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «la proposta di statuto» con le seguenti: «tutti gli atti, i documenti e la proposta di statuto di cui al presente comma».

3.600/69

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.600, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «la proposta di statuto» con le seguenti: «tutti gli atti, i documenti e la proposta di statuto di cui al presente comma».

3.600/26

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 3.

3.600/27

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 3, sopprimere il primo periodo.

3.600/28

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana».

3.600/29

BRUNO

All'emendamento 3.600, al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente e la giunta della Provincia omonima in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al 31 dicembre 2014. Fino alla loro permanenza in carica il presidente e i componenti della giunta provinciale percepiscono le proprie indennità con una riduzione del cinquanta per cento».

3.600/30**CALDEROLI**

All'emendamento 3.600, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Presidenti delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati commissari e restano in carica fino all'elezione dei nuovi Presidenti della Provincia o dei sindaci metropolitani».

3.600/31**CALDEROLI**

All'emendamento 3.600, al comma 3, sostituire le parole: «In deroga», con le seguenti: «In attuazione» e dopo le parole: «in carica», inserire le seguenti: «e assume il ruolo di commissario».

3.600/32**DE PETRIS**

All'emendamento 3.600, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano»; e al secondo periodo, sostituire le parole: «il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «gli attuali commissari sono sostituiti da commissari di nomina prefettizia e in ogni caso rimangono in carica fino all'atto di insediamento del Consiglio metropolitano».

3.600/70**GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE**

All'emendamento 3.600, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano»;

3.600/33**MARIO MAURO**

All'emendamento 3.600, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano».

3.600/34**MARIO MAURO**

All'emendamento 3600, al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire l'indennità prevista dalla legge per la carica ricoperta».

3.600/71**GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE**

All'emendamento 3600, al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire l'indennità prevista dalla legge per la carica ricoperta».

3.600/35**BISINELLA, CALDEROLI**

All'emendamento 3.600, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3.600/36**MARIO MAURO**

All'emendamento 3.600, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano».

3.600/37**BRUNO**

All'emendamento 3.600, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «fino all'approvazione della riforma costituzionale di soppressione delle province».

3.600/38**BISINELLA, CALDEROLI***All'emendamento 3.600, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.***3.600/39****BISINELLA, CALDEROLI***All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 4.***3.600/40****BISINELLA, CALDEROLI***All'emendamento 3.600, al comma 4, sopprimere il primo periodo.***3.600/41****BISINELLA, CALDEROLI***All'emendamento 3.600, sostituire il comma 4 con li seguente:*

«4. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi».

3.600/42**CALDEROLI***All'emendamento 3.600, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».***3.600/43****BISINELLA, CALDEROLI***All'emendamento 3.600, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.***3.600/44****MARIO MAURO***All'emendamento 3.600, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dal 1° ottobre 2014, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano subentrano agli organi di governo della provincia e ne esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto su proposta del consiglio metropolitano».***3.600/72****GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE***All'emendamento 3.600, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dal 1° ottobre 2014, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano subentrano agli organi di governo della provincia e ne esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto su proposta del consiglio metropolitano».***3.600/45****CALDEROLI***All'emendamento 3.600, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».***3.600/67****RUSSO, RELATORE***All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dal giorno successivo» fino alla fine del comma;

b) al comma 5, primo periodo dopo le parole: «le funzioni di sindaco metropolitano» inserire le seguenti: «e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui all'articolo 8» .

3.600/46**BISINELLA, CALDEROLI***All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 5.***3.600/47**

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

3.600/48

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana; nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.».

3.600/49

MARIO MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'atto di insediamento del consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi;».

3.600/73

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.600, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'atto di insediamento del consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi;».

3.600/50

CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 5, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.600/51

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.600/52

MARIO MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.600/53

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3.600/54

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 6.

3.600/55

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 13. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.600/56**MARIO MAURO**

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano».

3.600/57**MARIO MAURO**

All'emendamento 3.600, al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

3.600/58**MARIO MAURO**

All'emendamento 3.600, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.600/59**BISINELLA**

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 7.

3.600/60**BISINELLA, CALDEROLI**

All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il primo periodo.

3.600/61**BISINELLA, CALDEROLI**

All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

3.600/62**BISINELLA**

All'emendamento 3.600, al comma 7, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «I termini di cui al presente articolo» fino alla fine del comma.

3.600/63**BISINELLA, CALDEROLI**

All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

3.600/64**BISINELLA, CALDEROLI**

All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il quarto periodo.

3.600/65**BISINELLA**

All'emendamento 3.600, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le aree metropolitane, costituite dai territori di almeno due province confinanti, che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, su base volontaria e su proposta dei Comuni capoluogo, esercitano le funzioni di cui all'articolo 8.

7-ter. Sono organi delle aree metropolitane:

a) il Presidente dell'Area metropolitana, nominato dall'Assemblea dei Sindaci all'interno dei componenti il Consiglio metropolitano;

b) il Consiglio dell'Area metropolitana, costituito dai sindaci dei Comuni capoluogo;

c) l'Assemblea dei Sindaci, costituita dai rappresentanti di ogni singola area nella misura di uno per ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Sindaci dei comuni delle singole aree.

Nell'assemblea appositamente convocata dal «Sindaco del Comune capoluogo di ciascuna area, ogni elettore riceve una scheda che compila indicando il proprio nome e cognome, il comune di appartenenza e da uno a tre nomi di componenti proposti per l'assemblea. Si applica il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8 comma 2. Risultano eletti i componenti più votati secondo il predetto sistema fino alla concorrenza del numero di componenti l'assemblea eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano. Nel caso in cui il componente eletto cessa dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dall'assemblea e subentra il primo dei non eletti.

Conseguentemente:

all'articolo 1, dopo le parole: «città metropolitane, province,» inserire le seguenti: «aree metropolitane».

3.600/66

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO

All'emendamento 3.600, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle province completamente montane e confinanti con stati esteri alle quali viene riconosciuta una specificità per le condizioni particolari del loro territorio, le conferenze dei sindaci presiedute da un componente eletto dalla stessa assemblea emanano lo statuto che definisce i nuovi organi di governo e la loro elezione».

3.600

RUSSO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 3. - (Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione). - 1. Le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

2. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della Provincia omonima, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino al 31 dicembre 2014, assumendo anche fino a tale data le funzioni della giunta e del Consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.

4. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto e dal giorno successivo alla sua approvazione la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui all'articolo 8.

5. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

6. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

*7. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui al presente articolo, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla scadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta scadenza. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi **provinciali**. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi **provinciali**».*

3.500/1

MALAN

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 1.

3.500/2

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 1.

3.500/3

**EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI
CASELLATI**

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'art. 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5.

4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.500/4

**GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO,
RUVOLO, SCAVONE**

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5.

4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.500/5

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5.

4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.500/6

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5.

4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

7. Entro il 30 aprile 2015¹⁰ lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.500/7

DE PETRIS

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le Città Metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul medesimo territorio delle omonime province che, contestualmente, sono sopresse. A decorrere dalla medesima data, le Città Metropolitane subentrano alle Province sopresse in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi del successivo articolo 9, esercitandone tutte le funzioni in aggiunta a quelle proprie stabilite dal successivo articolo 8. Entro 180 giorni dalla costituzione delle Città metropolitane, i Comuni non intenzionati ad aderire alla città metropolitana intraprendono le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa.

c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

Consequentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere il terzo periodo.

3.500/8

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province sopresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province».

3.500/9

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore delle riforme costituzionali le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8».

3.500/10

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8».

3.500/11

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 premettere le parole:* «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

b) *Al comma 1 sostituire le parole:* «alla data di entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».

c) *Sopprimere il comma 2.*

d) *Sopprimere il comma 3.*

e) *Sopprimere il comma 4.*

f) *Al comma 5 sostituire le parole:* «al 1° luglio 2014», *con le seguenti:* «all'insediamento del Consiglio Metropolitano».

g) *Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

h) *Al comma 7 sopprimere le parole:* «il comitato istitutivo è soppresso».

i) *Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/12

BORIOLI, STEFANO ESPOSITO

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 premettere le parole:* «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

b) Al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

c) Sopprimere il comma 2.

d) Sopprimere il comma 3.

e) Sopprimere il comma 4.

f) Al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitan».

g) Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

h) Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».

i) Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/13

BISINELLA

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».

b) Al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

c) Sopprimere il comma 2.

d) Sopprimere il comma 3.

e) Sopprimere il comma 4.

f) Al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitan».

g) Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

h) Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».

i) Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/14

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 premettere le parole:* «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».

b) *Al comma 1 sostituire le parole:* «alla data di entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitanano».

c) *Sopprimere il comma 2.*

d) *Sopprimere il comma 3.*

e) *Sopprimere il comma 4.*

f) *Al comma 5 sostituire le parole:* «al 1° luglio 2014», *con le seguenti:* «all'insediamento del Consiglio Metropolitanano».

g) *Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

h) *Al comma 7 sopprimere le parole:* «il comitato istitutivo è soppresso».

i) *Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/15

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 premettere le parole:* «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».

b) *Al comma 1 sostituire le parole:* «alla data di entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitanano».

c) *Sopprimere il comma 2.*

d) *Sopprimere il comma 3.*

e) *Sopprimere il comma 4.*

f) *Al comma 5 sostituire le parole:* «al 1° luglio 2014», *con le seguenti:* «all'insediamento del Consiglio Metropolitanano».

g) *Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio

metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

h) Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».

i) Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/16

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

3.500/17

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

3.500/18

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

3.500/19

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

3.500/127

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole: « In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

3.500/20

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono costituite», inserire le seguenti: «il primo giorno del settimo mese successivo».

3.500/21

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'Emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan";

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 3;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5 sostituire le parole: "al 1° luglio 2014" con le seguenti: "all'insediamento del Consiglio Metropolitan";

- f) al comma 6 sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";
g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";
h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto";
i) al comma 7 sopprimere le parole: "il comitato istitutivo è soppresso"».

3.500/22

BORIOLI, STEFANO ESPOSITO

All'emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:

- «a) al comma 1 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan";
b) sopprimere il comma 2;
c) sopprimere il comma 3;
d) sopprimere il comma 4;
e) al comma 5 sostituire le parole: "al 1° luglio 2014" con le seguenti: "all'insediamento del Consiglio Metropolitan";
f) al comma 6 sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";
g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";
h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto";
i) al comma 7 sopprimere le parole: "il comitato istitutivo è soppresso"».

3.500/23

BISINELLA

All'Emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:

- «a) al comma 1 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan";
b) sopprimere il comma 2;
c) sopprimere il comma 3;
d) sopprimere il comma 4;
e) al comma 5 sostituire le parole: "al 1° luglio 2014" con le seguenti: "all'insediamento del Consiglio Metropolitan";
f) al comma 6 sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";
g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";
h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto";
i) al comma 7 sopprimere le parole: "il comitato istitutivo è soppresso"».

3.500/24

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:

- «a) al comma 1 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan";
b) sopprimere il comma 2;
c) sopprimere il comma 3;
d) sopprimere il comma 4;
e) al comma 5 sostituire le parole: "al 1° luglio 2014" con le seguenti: "all'insediamento del Consiglio Metropolitan";
f) al comma 6 sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";
g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";
h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto";
i) al comma 7 sopprimere le parole: "il comitato istitutivo è soppresso"».

3.500/25

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan»;

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 3;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5 sostituire le parole: "al 1° luglio 2014" con le seguenti: "all'insediamento del Consiglio Metropolitan»;

f) al comma 6 sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";

g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";

h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto";

al comma 7 sopprimere le parole: "il comitato istitutivo è soppresso"».

3.500/26

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/27

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/28

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/29

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/128

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/30

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «con la elezione del Consiglio Metropolitan».

3.500/31

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «con l'approvazione dello statuto della città metropolitana».

3.500/32

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «nel territorio delle province omonime».

3.500/33

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sopprimere i commi 2 e 4.

3.500/34

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.

3.500/35

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.

3.500/36

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.

3.500/37

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.

3.500/129

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.

3.500/38

DE PETRIS

All'emendamento 3.500 sopprimere il comma 2

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il comitato istitutivo» con le seguenti: «gli organi», e la parola: «predisporre» con la seguente: «predispongono», e al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «del comitato istitutivo e»;

c) al comma 6, sopprimere il secondo e terzo periodo;

d) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Decorso il termine del 30 settembre 2014, la conferenza metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1 novembre 2014. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto in via definitiva. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003»;

e) sopprimere il comma 8.

3.500/39

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan sono prorogati gli organi di governo delle Province».

3.500/40

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole da: «del comune capoluogo, che lo presiede», al termine del comma con le seguenti: «, dal sindaco più anziano per età che non rinunci all'incarico, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario o da loro delegato, dai presidente della regione o, da suo delegato, dal sindaco eletto con il maggior numero di voti nel primo turno di votazione, dal consigliere in carica eletto con la maggiore cifra elettorale, data dalla somma dei voti di lista e delle preferenze, dai tre sindaci eletti con la maggiore percentuale di voti al primo turno di votazione, di cui almeno uno deve appartenere al dieci per cento dei comuni più popolosi, dai tre –consiglieri-la cui cifra elettorale costituisce la maggiore percentuale di voti; la percentuale è arrotondata all'unità più prossima; se la cifra decimale è pari a 50 centesimi, si arrotonda l'unità inferiore; in caso di parità di percentuale prevale il sindaco o il consigliere del comune più popoloso; in caso di ulteriore parità prevale il più anziano di età».

3.500/41

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o dal commissario».

3.500/42**AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO***All'emendamento 3.500, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o da loro delegati».***3.500/130****MARIO MAURO***All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto» con le seguenti: «nonché da due sindaci dei comuni della città metropolitana, eletti».***3.500/131****MARIO MAURO***All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «a maggioranza dei presenti» con le seguenti: «a maggioranza degli aventi diritto».***3.500/43****AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO***All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire la parola: «presenti», con la seguente: «componenti».***3.500/44****AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO***All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «tre mesi».***3.500/45****AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO***All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».***3.500/132****MARIO MAURO***All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».***3.500/46****AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO***All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «cinquanta giorni».***3.500/47****BISINELLA***All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».***3.500/48****BISINELLA***All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni».***3.500/49****BISINELLA***All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».***3.500/50****MALAN***All'emendamento 3.500, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.***3.500/51****AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO**

All'emendamento 3.500, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'assemblea dei sindaci deve essere composta, secondo quanto stabilito dal comitato esecutivo, in modo tale da rappresentare almeno 1/3 della popolazione residente nel territorio della città metropolitana».

3.500/52

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.

3.500/53

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.

3.500/54

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.

3.500/55

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.

3.500/133

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.

3.500/56

DE PETRIS

All'emendamento 3.500, sostituire i commi da 3 a 9 con il seguente:

«3. Fino al termine di indizione delle prime elezioni si applicano le seguenti disposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa.

c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adesione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese- o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere il terzo periodo.

3.500/57

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5».

3.500/58

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del comune capoluogo», con le seguenti: «più anziano per età che non rinunci all'incarico».

3.500/59

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 3, dopo le parole: «pari a», e prima delle parole: «quanto previsto all'articolo 4», inserire le seguenti: «metà rispetto a».

3.500/60

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «decimo».

3.500/134

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «terzo».

3.500/61

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «contestualmente all'» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla convocazione della».

3.500/62

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 3, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «è integrata dai componenti del comitato esecutivo ed».

3.500/63

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 dicembre».

3.500/64

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 dicembre».

3.500/65

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 novembre».

3.500/66

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 ottobre».

3.500/67

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.

3.500/68

**EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI
CASELLATI**

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.

3.500/69

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.

3.500/70

**GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO,
RUVOLO, SCAVONE**

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.

3.500/135

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.

3.500/71

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/72

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Fino al 1° luglio 2014», con le seguenti: «Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» e al comma 5, sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «a tale data».

3.500/73

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 4, sostituire le parole: «1° luglio 2014» ovunque ricorra con le seguenti: «1° novembre 2014», e al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica e dalla legislazione vigente».

3.500/136

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 4, dopo le parole: «e studi preliminari», inserire le seguenti: «con relative quantificazioni dei costi».

3.500/74

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 4, dopo le parole: «degli uffici dell'amministrazione provinciale» e prima delle parole: «nell'ambito delle risorse umane», inserire le seguenti: «e dell'amministrazione regionale».

3.500/75

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 5.

3.500/76

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli organi provinciali o le gestioni commissariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino allo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano».

3.500/77

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi».

3.500/78

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, al comma 5, sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitano».

3.500/79

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitano».

3.500/80

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/81

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/137

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/82

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° dicembre».

3.500/83

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° settembre».

3.500/84

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° giugno».

3.500/85

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 6.

3.500/86

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/87

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/88

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio

metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/89

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/138

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/90

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana».

3.500/91

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

- «a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: "In data 1° luglio 2014";
- b) sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";
- c) al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal prefetto".

3.500/92

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

- «a) al primo periodo sopprimere le parole: "In data 1° luglio 2014";
- b) sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";
- c) al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto".

3.500/139

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

- «a) al primo periodo sopprimere le parole: "In data 1° luglio 2014";
- b) sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";
- c) al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto".

3.500/93

BORIOLI, STEFANO ESPOSITO

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 6 sostituire le parole dall'inizio fino a: "funzioni," con le seguenti: "Alle funzioni delle Province omonime alle città metropolitane";
b) al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e la città metropolitana opera con gli organi previsti dalla presente legge secondo le competenze da essa stabilite.";
c) al comma 8 dopo il primo periodo inserire il seguente: "Dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni che residuano dalle operazioni di riordino di cui all'articolo 17"».

3.500/94

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";
b) sopprimere il secondo periodo da: «Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";
c) al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto"».

3.500/95

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo sostituire le parole: «In data 1° luglio 2014», con le seguenti: «Il primo giorno dell'ottavo mese successivo»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014», con le seguenti: «Nei tre mesi successivi»;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: «il termine del 30 settembre 2014», con le seguenti: «il decimo mese successivo a data di entrata in vigore della presente legge».

3.500/96

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° dicembre».

3.500/97

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° novembre».

3.500/98

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° ottobre».

3.500/99

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

3.500/100

RITA GHEDINI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, LUIGI MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

All'emendamento 3.500, al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo subentra temporaneamente agli organi della provincia».

3.500/101

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6, ovunque ricorra, sostituire le parole: «30 settembre», con le seguenti: «30 dicembre».

3.500/102

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6, ovunque ricorra, sostituire le parole: «30 settembre», con le seguenti: «30 novembre».

3.500/103**MALAN**

All'emendamento 3.500, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «del comune capoluogo», con le seguenti: «più anziano per età che non rinunci all'incarico».

3.500/104**AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO**

All'emendamento 3.500, al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «il termine del 30 settembre 2014», con le seguenti: «il termine del 30 ottobre 2014». Successivamente dopo le parole: «indette dal comitato esecutivo», inserire le seguenti: «, a seguito della conclusione dei lavori della conferenza statutaria di cui al comma 3,».

3.500/105**BISINELLA**

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 7.

3.500/106**BISINELLA**

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano».

3.500/107**AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO**

All'emendamento 3.500, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il comitato istitutivo è soppresso successivamente all'insediamento del consiglio metropolitano con delibera dello stesso».

3.500/108**MALAN**

All'emendamento 3.500, al comma 7, sostituire parole: «Dalla data del 1° ottobre 2014», con le seguenti: «Proclamato il risultato delle elezioni di cui al comma 6,».

3.500/109**BISINELLA**

All'emendamento 3.500, al comma 7 sostituire le parole: «1° ottobre», con le seguenti: «1° dicembre».

3.500/110**GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE**

All'emendamento 3.500, comma 7, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso e».

3.500/111**BISINELLA**

All'emendamento 3.500, al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso e».

3.500/112**AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO**

All'emendamento 3.500, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso e».

3.500/113**EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI**

All'emendamento 3.500, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso e».

3.500/140**MARIO MAURO**

All'emendamento 3.500, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso e».

3.500/114

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 7, sostituire la parola: «sindaco», con la seguente: «podestà».

3.500/115

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 8.

3.500/116

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/117

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/118

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste

dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone-omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/119

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/141

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/120

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, con elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8».

3.500/121

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 8, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2014 la città metropolitana approva lo statuto e dal 1° gennaio 2015», con le seguenti: «Entro cinque mesi dalla

proclamazione del risultato delle elezioni di cui al comma 6, la città metropolitana approva lo statuto e, nei tempi da esso previsti».

3.500/122

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «1° aprile 2015» e le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2015».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

3.500/123

CARIDI

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 9.

3.500/124

BILARDI

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 9 con il seguente:

«Le città metropolitane, il cui Comune capoluogo dovesse trovarsi in situazione di Commissariamento, sono istituite a decorrere dal 90° giorno successivo al rinnovo degli Organi dello stesso Comune. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati partendo da tale data di decorrenza. Il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal 90° giorno dalla data di istituzione del Comitato istitutivo e quello del 30 settembre 2014 dal 180° giorno dalla stessa data».

3.500/125

BILARDI

All'emendamento 3.500, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le città metropolitane, il cui Comune capoluogo dovesse trovarsi in situazione di Commissariamento, sono istituite a decorrere dal 90° giorno successivo al rinnovo degli Organi dello stesso Comune».

3.500/126

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 9, sostituire le parole: «di Reggio Calabria», ovunque ricorra, con le seguenti: «in regime di commissariamento».

3.500

RUSSO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 3. - *(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione)*. – 1. Le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

2. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione dalla carica di sindaco.

3. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 2. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto.

4. Fino al 1° luglio 2014, il comitato istitutivo della città metropolitana predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza statutaria è svolto a titolo gratuito. Il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e gli organi della città metropolitana, nella fase di transizione dalla provincia al nuovo

ente, si avvalgono degli uffici dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Fino al 1° luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

6. In data 1 luglio 2014 le città metropolitane subentrano alle province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane, per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014 il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della provincia e il sindaco del comune capoluogo assume la rappresentanza legale dell'ente. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal comitato istitutivo e si insedia la conferenza metropolitana

7. Dalla data del 1 ottobre 2014 il comitato istitutivo è soppresso e la città metropolitana opera con gli organi previsti dalla presente legge secondo le competenze da essa stabilite. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

8. Entro il 31 dicembre 2014 la città metropolitana approva lo statuto e dal 1 gennaio 2015 la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui all'articolo 8. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine del 31 dicembre 2014 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131

9. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui al presente articolo, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 1 ottobre 2014 dal centocinquantunesimo giorno dalla predetta scadenza. Il termine del 1° gennaio 2015 è sostituito dal duecentoquarantesimo dalla scadenza degli organi provinciali.».

Art. 4

4.43/1

BRUNO

All'emendamento 4.43, all'alinea, premettere il seguente capoverso:

«Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Il Sindaco metropolitano ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani:"».

4.43/2

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI
CASELLATI

All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: «vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

Consequentemente, sopprimere il secondo periodo.

4.43/3

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: «vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

Consequentemente, sopprimere il secondo periodo.

4.43/4

BISINELLA

All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: «vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

4.43/6

MARIO MAURO

All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: «vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

4.43/5

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 4.43, sopprimere il secondo periodo.

4.43

RUSSO, RELATORE

Al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

«4. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. La medesima legge può prevedere, in deroga a quanto previsto dal comma 6, una specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano».

4.60

RUSSO, RELATORE

Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65

(Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale)

1. Il presidente provinciale, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

Art. 5

5.22

RUSSO, RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano».

5.1000/1

DE PETRIS

All'emendamento 5.1000, sostituire le parole: «sessanta per cento» con le seguenti: «cinquanta per cento».

5.1000/2

MARIO MAURO

All'emendamento 5.1000, sostituire le parole: «sessanta per cento» con le seguenti: «cinquanta per cento».

5.1000

RUSSO, RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti: « al sessanta per cento del numero dei candidati».

Art. 6

6.100

RUSSO, RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «consiglieri metropolitani» inserire le seguenti: « nel rispetto del principio di collegialità»

Art. 8

8.13/1

MARIO MAURO

All'emendamento 8.13, capoverso «a)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano strategico deve altresì indicare l'ammontare massimo di risorse da destinare complessivamente per il personale a tempo determinato, indeterminato e a contratto».

8.13

RUSSO, RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza».

8.100

RUSSO, RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «D'intesa con i Comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.».

8.101

RUSSO, RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l' applicazione di quanto previsto dall' articolo 118 della Costituzione».

Art. 9

9.100

RUSSO, RELATORE

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

Art. 11

11.100/1

BRUNO

All'emendamento 11.100, sostituire il capoverso con il seguente:

«Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 11.

1. Fino all'entrata in vigore della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, al fine di garantire la continuità amministrativa delle attività degli enti, nei casi in cui in una data compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, nella persona del Presidente della Provincia uscente, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente"».

11.100/2

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione» con le seguenti: «del riordino delle circoscrizioni provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottimale esercizio delle funzioni di area vasta».

11.100/3

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione» con le seguenti: «del riordino delle circoscrizioni provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottima le esercizio delle funzioni di area vasta».

11.100/4

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione», con le seguenti: «del riordino delle circoscrizioni provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottimale esercizio delle funzioni di area vasta».

11.100/6

MARIO MAURO

All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione», con le seguenti: «del riordino delle circoscrizioni provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottimale esercizio delle funzioni di area vasta».

11.100/5

BISINELLA

All'emendamento 11.100, sopprimere le seguenti parole: «del Titolo V».

11.100

RUSSO, RELATORE

Al comma 1 premettere le seguenti parole : « In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione ».

Art. 13**13.500**

RUSSO, RELATORE

Al comma 9, dopo le parole: «consiglieri provinciali» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di collegialità».

Art. 14**14.56**

RUSSO, RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale».

14.500/1

DE PETRIS

All'emendamento 14.500, sostituire le parole: «sessanta per cento», con le seguenti: «cinquanta per cento».

14.500/2

MARIO MAURO

All'emendamento 14.500, sostituire le parole: «sessanta per cento», con le seguenti: «cinquanta per cento».

14.500

RUSSO, RELATORE

Al comma 5 , sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti: «al sessanta per cento del numero dei candidati».

Art. 16**16.5 testo 2/1**

MARIO MAURO

All'emendamento 16.5 (testo2), dopo le parole: «un'indennità di funzione» inserire le seguenti: «comprensiva di eventuali rimborsi documentati».

16.5 (testo 2)

RUSSO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Il consiglio provinciale può prevedere a carico del proprio bilancio un'indennità di funzione per il presidente della provincia, di importo non superiore a quella del sindaco del comune capoluogo e comunque non cumulabile con quella in godimento come sindaco.».

Art. 17

17.30

RUSSO, RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché» inserire le seguenti: «tutela e».

17.500

RUSSO, RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive».

17.124

RUSSO, RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1 in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 8 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla Regione ai sensi del comma 11 per le funzioni di competenza regionale. In ogni caso la Provincia continua ad esercitare le funzioni in materia di edilizia scolastica fino al 31 dicembre 2015».

17.501

RUSSO, RELATORE

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sopprimere le parole: «a rete»;

b) alla lettera a) sostituire le parole: «le leggi statali o regionali» con le seguenti: «il DPCM di cui al comma 7 ovvero le leggi statali o regionali».

17.176

RUSSO, RELATORE

Al comma 8, il secondo periodo è spostato alla fine del comma.

17.269

RUSSO, RELATORE

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 119 della Costituzione», sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale».

Art. 19

19.24/1

MARIO MAURO

All'emendamento 19.24, dopo le parole: «senza oneri aggiuntivi», aggiungere le seguenti: «neppure a titolo di rimborso spese».

19.24

RUSSO, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «a fare esclusivo riferimento al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi» con le seguenti: «ad avvalersi di dirigenti o funzionari del Comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi».

Art. 21

21.56/1

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 21.56, sostituire le parole: «di un comune», con le seguenti: «del comune con maggior popolazione».

21.56/2

MARIO MAURO

All'emendamento 21.56, dopo le parole: « per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «neppure a titolo di rimborso spese».

21.56

RUSSO, RELATORE

Al comma 2, lettera c), capoverso 5-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il presidente dell'unione dei comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

21.63

RUSSO, RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «disposte» con la seguente: «disposti».

Art. 22

22.7

RUSSO, RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «incandidabilità» inserire la seguente: «inconferibilità».

Art. 24

24.100

RUSSO, RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Qualora i Comuni appartenenti all'Unione conferiscano all'Unione la funzione fondamentale della protezione civile, all'Unione spetta l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3 della predetta legge».

Art. 25

25.62

RUSSO, RELATORE

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» inserire le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».

25.91

RUSSO, RELATORE

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.».

Art. 27

27.0.100 testo 2/1

DE PETRIS

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) per i comuni con popolazione da 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

b-bis) per i comuni con popolazione da 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da quindici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro».

Al comma 3 sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

27.0.100 testo 2/2

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da quattordici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in tre;

b-bis) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sedici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro».

27.0.100 testo 2/3

DE MONTE

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i comuni ove ne sussistano le condizioni, inclusi quelli nei quali è già avvenuto il rinnovo amministrativo secondo la previgente normativa».

27.0.100 testo 2/4

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», sopprimere il comma 3.

27.0.100 testo 2/5

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire le parole: «3000 abitanti» con le seguenti: «5000 abitanti».

27.0.100 testo 2/6

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: «sessi» con la seguente: «generi».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine, in conformità con la "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)" del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, i componenti della giunta dichiarano in quale genere si riconoscono. Nel caso in cui i generi indicati siano più di due, nessun genere può essere rappresentato da più di un componente. Ove uno o più dei componenti rifiuti di dichiarare il proprio genere, non si applica il presente comma».

27.0.100 testo 2/7

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: «rappresentato» con la seguente: «presente».

27.0.100 testo 2/8

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

27.0.100 testo 2/9

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «con arrotondamento aritmetico».

27.0.100 testo 2/10

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: «aritmetico», con le seguenti: «all'unità inferiore».

27.0.100 testo 2 /13

PICCOLI

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: «aritmetico», con le seguenti: «all'unità».

27.0.100 testo 2/11

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 4, sostituire le parole: «3000 abitanti», con le seguenti: «1000 abitanti».

27.0.100 testo 2/12

DI GIACOMO

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 4, sostituire le parole: «3000 abitanti», con le seguenti: «5000 abitanti».

27.0.100 testo 2/14

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 4, sostituire le parole: «3000 abitanti», con le seguenti: «5000 abitanti».

27.0.100 (testo 2)

RUSSO, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro".

2. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 1 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (*Status* degli amministratori locali), della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.».

Consequentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 5, 6 e 7.

Art. 28

28.0.1/1

PICCOLI

All'emendamento 28.0.1, capoverso «Art 28-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per i comuni costituiti a seguito di fusione nel corso dell'anno 2013, per i quali la legge regionale istitutiva della fusione sia stata emanata dopo il 30 settembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, è dato termine entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per inoltrare, nelle forme e con le modalità indicate all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 10 ottobre 2012, l'istanza per il contributo straordinario previsto dal medesimo decreto.».

28.0.1

RUSSO, RELATORE

Dopo l'**articolo**, inserire nel Capo VI il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni per l'attuazione delle riforme)

1. I sindaci delle città metropolitane di cui al Capo II e i presidenti delle province di cui al Capo III predispongono un piano triennale di attuazione della presente legge e degli atti da essa richiamati, aggiornabile annualmente, comprendente la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza. Il piano è approvato con deliberazione rispettivamente dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali. Il piano indica i risparmi attesi per ciascun anno, è trasmesso al Commissario per la revisione delle spesa e al Ministro per gli affari regionali e per le autonomie locali per le attività di cui all'articolo 29, comma 8 ed è pubblicato sul sito *internet* del dipartimento per gli affari regionali. I sindaci metropolitani e i presidenti nominano un dirigente dell'ente responsabile del procedimento di attuazione del piano; il predetto dirigente costituisce il referente per le attività del Commissario per la revisione della spesa e per quelle di cui all'articolo 29, comma 8.

2. Nel bilancio di ciascuna città metropolitana e Provincia è istituito un apposito capitolo su cui annualmente confluiscono i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione del piano di cui al comma 1. Le risorse appostate su tale capitolo possono essere utilizzate unicamente per la riduzione di tributi locali e per investimenti.».

Art. 29

29.500/1

LANZILLOTTA

All'emendamento 29.500, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I piani devono comunque attenersi ai seguenti criteri:

a) articolazioni territoriali da individuare sulla base dei seguenti criteri: dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti; adeguamento degli ambiti alle città metropolitane; possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

b) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica;

c) funzionalmente al processo di cui alla lettera b) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:

1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni».

29.500

RUSSO, RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'Interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario per la redazione del piano.».

29.65

RUSSO, RELATORE

Al comma 8 sopprimere le parole: «procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per».